



Wind Tre S.p.A.
Via Cesare Giulio Viola n°48
00148 - Roma
Italia
Telefono +39 06 8311 3476
E-mail: windnetworkdeploymentcentro@pec.windtre.it
www.windtregroup.it

Spett.le
Comune di Dicomano
Provincia di Firenze
Servizio Urbanistica Edilizia e Sviluppo Economico
Piazza della Repubblica, 3
50062 DICOMANO (FI)
PEC: comune.dicomano@postacert.toscana.it

Roma, li 30/11/2022

OGGETTO: Osservazioni sulla bozza del Regolamento per la localizzazione delle infrastrutture di tele radio-comunicazione e sugli elaborati del Piano antenne trasmesso dal Comune di Dicomano con PEC Prot. N.13761 del 24/11/2022.

La **Wind Tre S.p.A.** (di seguito anche “Wind Tre o Wind 3”), società con Sede legale in Largo Metropolitana n°5 – 20017- di Rho (MI), in persona del suo procuratore p.t. **Alberto Aresu** nato Settimo San Pietro (CA) il 14 maggio 1964, domiciliato per la carica presso la sede della società, che agisce in virtù della procura del 27 luglio 2022 agli atti del Notaio Luca Bollini (repertorio n. 28174, raccolta n. 10239) registrata all’Agenzia delle Entrate di Milano 2, il 28 luglio 2022 serie 1 T n.84110, intendere fornire il proprio contributo partecipativo al procedimento inerente il Regolamento per la localizzazione delle infrastrutture di tele radio-comunicazione e sugli elaborati del Piano antenne trasmesso dal Comune di Dicomano con PEC di cui all’oggetto.

La scrivente, in qualità di titolare delle licenze ministeriali per l’erogazione del servizio di comunicazione elettronica su scala nazionale, intende concentrare la propria attenzione sugli aspetti del Regolamento che si traducono in ostacoli ingiustificati all’installazione degli impianti:

Art 2 CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

3. Per siti sensibili, in via generale, si intendono:

- a. Insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole dell’infanzia e altri immobili ove si accolgono minori di anni sei per più di quattro ore al giorno;*
- b. Luoghi, puntualmente individuati dall’Autorità preposta al vincolo o dall’Amministrazione nella cartografia allegata, di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, salvo, ove necessario, parere favorevole dell’Ente competente alla tutela del bene ed alla valutazione delle soluzioni di mimetizzazione proposte dal Gestore.*



Presso i siti sensibili generalmente non è possibile installare SRB – Stazioni Radio Base secondo il vincolo distanziale di cui all'art. 6, co. 10.

4. Inoltre, è vietata l'installazione di stazioni anche SOPRA i siti sensibili individuati ai sensi del comma precedente, nonché sopra ospedali, case di cura e di riposo, strutture di accoglienza socio-assistenziali, parchi giochi e scuole di ogni ordine e grado, salvo quanto previsto dall'art. 6, co. 9.

La disciplina dei beni storici, artistici, è codificata dal D. Lgs 42/04 e s.m.i.. Per giurisprudenza costante gli impianti di telefonia, possono essere realizzati anche in aree e su beni vincolati, previo acquisizione dei nulla osta da parte delle autorità competenti.

Inoltre, secondo l'indirizzo consolidato (ora recepito anche dall'art. 8, co.6, L.36/01 nella formulazione introdotta dal DL semplificazioni, *ratione temporis* applicabile, dove si discorre di *siti sensibili individuati in modo specifico*) deve escludersi la legittimità dei criteri distanziali. L'individuazione dei singoli siti sensibili deve avvenire in modo specifico e puntuale, non mediante il riferimento a categorie eterogenee.

“Tale formulazione della norma (cdr. art. 8, co.6, nel nuovo testo) si ricollega a quanto statuito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 331 del 2003), che ha escluso la competenza della Regione (e, dunque, a maggior ragione dell'ente locale) di individuare limiti alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione, alternativi rispetto a quelli prescelti dal legislatore statale. Pertanto, **un divieto di installazione fondato sulla distanza dai siti sensibili non può equipararsi ad un “criterio di localizzazione” Compete, perciò, al Comune la individuazione di specifici siti “sensibili”, da sottrarre all'applicazione del generale principio di collocabilità dell'impianto sull'intero territorio comunale, fermo restando che la perimetrazione di essi deve avvenire in modo rigoroso, e che sussiste quindi un tendenziale sospetto circa previsioni regolamentari che espandano il divieto dal sito sensibile “individuato in modo specifico” ad un'area dettagliata sulla base della distanza da esso. Si è pertanto ritenuto illegittimo il regolamento del Comune di Roma, relativamente all'articolo 4 nella parte in cui si stabiliva che “è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non inferiore a 100 m. calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno”, osservando che “tale disposizione si presenta infatti come un divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull'intero territorio comunale. Il comune avrebbe potuto indicare invece i siti sensibili come luoghi in cui non procedere tendenzialmente alle installazioni salvo comprovata necessità per mancanza di soluzioni alternative. Ne segue che sono illegittime previsioni regolamentari che, nel precludere in modo assoluto l'installazione di impianti di telecomunicazioni secondo il criterio della distanza da un sito sensibile, non permettono tale collocazione, anche qualora sia ipotizzabile la carenza di soluzioni alternative, con le quali assicurare una potenza del segnale in linea di principio equivalente a quella conseguibile, in assenza del divietoVa aggiunto che, a fronte di una domanda di autorizzazione che cade nella “fascia di rispetto”, è onere dell'amministrazione, prima di rigettarla, interloquire con l'istante, al fine di verificare la praticabilità in concreto di soluzioni alternative, nel senso appena precisato. (TAR Roma, sent. n.2591/2021).**

Recente giurisprudenza si è espressa nel senso dell'illegittimità dei criteri distanziali.



Osserva il Collegio che con il gravato provvedimento, prot. 16919 dell'11 giugno 2021, il Comune ha negato l'autorizzazione richiesta dalla ricorrente in ragione del divieto stabilito dall'art. 8 comma 11 del Regolamento, a tenore del quale l'installazione di nuove SRB deve avere una distanza minima di almeno 300 m. da siti cd. "sensibili" quali asili nido, scuole materne e scuole di ogni ordine e grado. Nel caso di specie, era stato rilevato che il progetto della ricorrente prevedeva una distanza in linea d'aria inferiore a 300 m dall'Istituto Professionale Alberghiero. La citata disposizione regolamentare, nella misura in cui introduce i limiti distanziali o "fasce di rispetto" che gli impianti di nuova edificazione devono osservare rispetto a determinati siti (scuole, asili, case di riposo ecc...) è, però, illegittima per violazione del ridetto art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, come recentemente riformulato dal D.L. n. 76 del 2020, il quale stabilisce ora che "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4". Come già evidenziato da questo Tribunale Amministrativo con riferimento ad analoga vicenda che interessava il comune di Villa San Giovanni, "Compete, perciò, al Comune l'individuazione di specifici siti "sensibili", da sottrarre all'applicazione del generale principio di collocabilità dell'impianto sull'intero territorio comunale, ma la loro perimetrazione deve avvenire in modo rigoroso, sussistendo un tendenziale sospetto circa previsioni regolamentari che espandano il divieto dal sito sensibile "individuato in modo specifico" ad un'area dettagliata sulla base della mera distanza da esso. Tali previsioni, infatti, sono tollerate nella misura in cui riflettono le valutazioni di aspetti del governo del territorio, ed urbanistici in particolare, intestati all'ente di base, e non già quando trasmodano in una vera e propria politica alternativa di tutela della salute, rispetto alle scelte compiute a tale scopo dal legislatore statale...Ne segue che sono illegittime previsioni regolamentari che, nel precludere in modo assoluto l'installazione di impianti di telecomunicazioni secondo il criterio della distanza da un sito sensibile, non permettono tale collocazione, anche qualora sia ipotizzabile la carenza di soluzioni alternative, tali da assicurare una potenza del segnale in linea di principio equivalente a quella conseguibile, in assenza del divieto." (TAR Reggio Calabria, 27 dicembre 2021 n. 942) (TAR Reggio Calabria, sent. n.386/2022).

D'altronde, anche a voler ammettere (per assurdo) la legittimità di un criterio distanziale ancorato al parametro della mera *lontananza*, dovrebbe comunque prevedersi la possibilità, per il gestore, di conseguire una deroga al criterio distanziale qualora le esigenze di copertura siano tali da non consentire soluzioni alternative.

Ed ancora, in riferimento alla "**Presso i siti sensibili generalmente non è possibile installare SRB – Stazioni Radio Base secondo il vincolo distanziale...**", si precisa che tale prescrizione del regolamento si espone alle criticità sopra evidenziate; in sintesi, se può dirsi legittimo il divieto (non distanziale) di realizzare impianti su siti sensibili, in ogni caso il divieto non può essere strutturato come assoluto, dovendosi consentire al gestore di realizzare l'impianto in deroga al divieto qualora la localizzazione prescelta non tolleri alternative per il soddisfacimento delle esigenze di copertura.



Art 3 PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE

In riferimento alle procedure autorizzative queste devono fare riferimento alle disposizioni di legge, che oggi assoggettano l'installazione e la modifica degli impianti di telefonia unicamente ai procedimenti di cui agli art. 44, art.45, art.46, art.47 e art 48 del Codice delle Telecomunicazioni.

Anche in riferimento all'iter, alle modalità ed alle tempistiche delle procedure autorizzative Codesto Spett.le Ente deve fare riferimento al citato Codice delle Telecomunicazioni.

Anche in riferimento alla documentazione minima prevista in tale articolo del regolamento oggetto delle presenti osservazioni, si precisa che la documentazione volta al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e/o l'adeguamento degli impianti non può essere diversa da quella prevista dal Codice delle Telecomunicazioni, in considerazione che la richiesta di documentazione ulteriore rispetto a quella prevista comporterebbe violazione della regola che impone il non aggravamento delle procedure volte al rilascio dei titoli autorizzativi.

Valga al riguardo osservare che: - i comuni non possono disciplinare i procedimenti relativi alla materia di interesse con previsioni tali da aggravare l'iter delineato dalla legge; - *Gli Enti locali possono (solo) prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa (art. 45 CCE); - In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, in considerazione della procedura semplificata di cui all'art. 87 del D.lgs. n.259/03, l'amministrazione pubblica non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune (ex multis, TAR Lecce, sent. n.856/2021).*

Art 3-BIS PROCEDIMENTI SPECIALI

Andrebbero corretti i riferimenti agli articoli del Codice delle Telecomunicazioni relativi alle procedure semplificate (dal 45 in poi) e verificato anche il testo dell'art.35 comma 4 del DL n. 98/2011 poiché, oltre alle s.m.i. manca anche il riferimento all'Art. 45 (ex art. 87 bis CCE) : *“Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.”*

Art 4 LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

Il rispetto e la verifica sull'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici è di competenza esclusiva dell'Arpa che la esegue nel rispetto della normativa vigente.



E' sufficiente al riguardo riportare il testo dell'art. 14 L.36/01, a norma del quale *Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.*

Si esclude che la potestà regolamentare comunale possa essere indirizzata verso finalità radio-protezionistiche di tutela della salute dei cittadini, atteso che questo primario compito è attribuito dalla legge in via generale allo Stato, e viene realizzato attraverso la fissazione di livelli massimi di emissioni di onde elettromagnetiche, vevoli per tutto il territorio nazionale, il cui rispetto è vigilato da appositi organismi regionali (A.R.P.A.) (TAR Catania, sent. n.462/2007).

Art 5 OBIETTIVI DI QUALITA'

In riferimento a quanto riportato circa le tecnologie, si precisa che non possono essere imposte tecnologie e modalità realizzative; valga il richiamo al principio di neutralità tecnologica di cui all'art. 4 del D.lgs. n.259/03 e s.m.i., inteso come *non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre.*

Art 6 LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

La maggior parte dei contenuti di tale articolo non può essere accettato e deve essere, dunque, rivisto

Per le SRB valgono gli elenchi previsti dalla normativa (catasto impianti) ed inoltre l'ente non può pubblicare le schede radio del gestore unitamente ad altri dati sensibili e di proprietà industriale e commerciale; l'eventuale ostensione di tali documenti potrà solo essere assentita volta per volta, su specifiche richieste, e all'esito del procedimento di cui agli artt. 22 e ss l.241/90, con il coinvolgimento attivo del gestore interessato.

Bisogna fare riferimento al catasto previsto dalla normativa di settore non si intravedono motivazioni per le quali il comune debba averne uno proprio.

Inoltre, in merito agli elenchi degli impianti il comune può fare riferimento ai piani di sviluppo dove sono inseriti i siti esistenti e le nuove aree di interesse per ulteriori nuovi impianti, in merito alle caratteristiche radio elettriche vale quanto già detto e quindi si rimanda al catasto previsto dalla normativa.

Il Comune non può diffondere (*rectius* rendere pubblici) in modo indiscriminato i dati relativi agli impianti, trattandosi di dati coperti da brevetti e tecnologie ingegneristiche ed industriali.

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, in riferimento al PDM non devono essere rese pubbliche le seguenti informazioni e documentazione:

- i dati personali dei procuratori;
- descrizione dell'intervento;
- dati ed informazioni sui sistemi radianti;
- altezza struttura/palo/traliccio.



In riferimento alle AIE non deve essere consentita l'ostensione delle seguenti informazioni e documentazione:

- i dati personali dei procuratori;
- i dati personali dei professionisti/figure professionali/tecnici ed il curriculum vitae degli stessi;
- descrizione dell'intervento;
- dati ed informazioni sui sistemi radianti (frequenze, tecnologie, potenze e tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto);
- altezza struttura/palo/traliccio;
- gli elaborati e le schede dei dati delle antenne, delle parabole e delle frequenze;
- gli elaborati, i grafici e le tabelle inerenti le frequenze, le antenne e le parabole;
- i riferimenti ai punti di misura, i relativi elaborati sull'area di controllo e sui punti di misura e la relativa documentazione fotografica;
- i valori di campo misurati e la stima puntuale dei valori di campo elettromagnetico;
- i valori del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio ed i relativi elaborati di riferimento (Es. planimetrie, sezioni, ecc.);
- i dati tecnici dello strumento di misura;
- le dichiarazioni/asseverazioni di conformità alle prescrizioni della normativa e delle Guide CEI.

Il comma 4 della disposizione in discorso prescrive la priorità della coubicazione e "ove ciò non fosse possibile" la localizzazione presso aree di proprietà comunale.

Secondo l'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato non è consentito ai Comuni prevedere misure atte ad imporre o anche solo ad incentivare la condivisione delle infrastrutture tra gli operatori di rete.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice delle Telecomunicazioni (già articolo 89) il potere d'imporre la condivisione delle infrastrutture di telecomunicazione elettronica è di esclusiva competenza Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

"Fondate, infine, sono le censure alla sentenza impugnata relative alla ritenuta legittimità dell'art. 5, comma 3, del Regolamento: che - secondo il giudice di primo grado - postula la mera preferibilità, e non l'obbligatorietà, della coubicazione degli impianti. Al riguardo, va in primo luogo rilevato che l'art. 89, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche ha espressamente affermato che spetta alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni incoraggiare la coubicazione o la condivisione delle infrastrutture. Il che rende irrilevante ogni altra considerazione del TAR Veneto sul fatto che la norma regolamentare impugnata ha previsto la mera "preferibilità" anziché la "obbligatorietà" della condivisione degli impianti di telefonia. In secondo luogo, non ha alcun rilievo sottolineare che la preferibilità della coubicazione degli impianti risponda "ad evidenti ragioni di concentrazione ed economicità" dato che non sempre il co-siting (strumento di riallocazione e miglioramento urbanistico) è in grado di garantire un minore impatto per ciò che riguarda l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" (Cons. St., sent. n.1431/2007).

Il Comune non può pertanto porre a carico dei Gestori alcun adempimento in merito alla fattibilità del co-sito né può subordinare il rilascio dei titoli autorizzativi per singole installazione al previo esperimento di verifiche relative al co-sito.

D'altronde, non rientra nel catalogo di legge, relativo ai documenti da allegare all'istanza, l'eventuale dimostrazione circa l'impraticabilità del cd. *co-siting*.

Sul punto, è stato in giurisprudenza ribadito “ *l’art. 9 del Regolamento comunale degli impianti esprime una netta “preferenza” per il co-siting; - che, in quest’ottica, impone all’operatore – nel caso di antenna esistente nelle immediate vicinanze – il deposito di una relazione tecnica che attesti l’impossibilità vera e propria di collocare il nuovo impianto in co-siting;*

- che è per conseguenza inaccettabile la prescrizione, quale obbligo cogente, di dimostrare l’impossibilità assoluta di collocazione delle strutture in co-siting;

- che, nel rispetto dei criteri generali di localizzazione, l’Ente locale non può interferire con le legittime valutazioni economiche delle Società del settore esigendo l’avallo di studi tecnici approfonditi, non richiesti dalla pertinente normativa primaria già richiamata;

- che la relazione tecnica di supporto alla delocalizzazione – prodotta dalla parte ricorrente – non può essere invalidata adducendo il mancato approfondimento di alcuni profili tecnici e il dato fattuale della “poca distanza” all’impianto esistente, trattandosi di elementi che esulano dalla competenza specifica attribuita ai Comuni; (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I sentenza n. 879 del 21 settembre 2018).

Relativamente al comma 5 dell’art. 6, che prescrive un ulteriore criterio di priorità di localizzazione su aree comunali ove la cubazione “*non fosse possibile*”, si pone in stridente contrasto con l’art. 43 CCE (già art. 86 CCE) che garantisce la possibilità per i gestori di realizzare impianti di tlc indiscriminatamente su aree pubbliche e private. La finalità di tale disposizione è proprio quella di garantire la realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio di telecomunicazioni.

Appare opportuno richiamare il pacifico principio giurisprudenziale secondo il quale la particolare natura degli impianti di telefonia, ovvero di opere primarie, ne consente la realizzazione in tutte le aree, siano esse private ovvero pubbliche.(cfr. TAR Campania Napoli, sez. VII, 11 ottobre 2012, n.4074; T.A.R. Palermo, Sez. II, 20.12.2012, n. 2695; TAR Venezia, II, 28.3.2014 n.409; Consiglio di Stato in S.G., VI, 29.7.2005 n.4125). Tale orientamento non ha subito variazioni nel corso del tempo, ma anzi si è consolidato nel riaffermare il principio di diritto secondo cui “ *L’art. 86 D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 espressamente ammette l’installazione degli impianti di telecomunicazione sia su aree pubbliche che private, assimilandoli ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria.*” (cfr. TAR Venezia, II, 13.11.2017, n. 1004).

La norma in commento appare illegittima, in particolare, nella parte in cui prevede:

- “ *criteri generali da seguire, nel rispetto delle indicazioni di cui al precedente co. 4 e co. 5, in ordine di priorità per la scelta dei siti per la localizzazione degli impianti*” ;
- “*Deve essere esclusa l’installazione di stazioni SOPRA i siti sensibili ai sensi degli artt. 2, co. 3, nonché SU ospedali, case di cura e di riposo, strutture di accoglienza socio-assistenziali, parchi giochi e scuole di ogni ordine e grado, salvo quanto previsto dall’art. 11, co. 2, L.R. 49/2011, nonché salvo il caso in cui non sia il Comune o la stessa struttura, in persona del suo proprietario o legale rappresentante ove presente, a richiedere e/o acconsentire all’allocazione in parola per esigenze di copertura legate alla funzionalità della struttura rappresentata*”;
- “*E’, inoltre, preferenziale che le nuove installazioni sorgano a non meno di 75 metri dai siti sensibili così come definiti dall’art. 2 del presente regolamento e dal Piano allegato*”



Secondo l'indirizzo consolidato, la potestà regolamentare spettante ai Comuni in materia (art. 8, co.6, L.36/2001), **non può essere esercitata mediante individuazione delle sole aree del territorio nelle quali sarebbe possibile la realizzazione di impianti di telefonia.**

Il carattere di pubblica utilità delle infrastrutture di tlc (art. 86, co.3, Dlgs. n.259/03) comporta, in rapporto alla delimitazione normativa del potere regolamentare, l'illegittimità delle cd. limitazioni generalizzate alla localizzazione (cfr. Corte Cost, sent n.331/2003).

Queste ultime possono anche assumere la forma dell'espressa individuazione, da parte della fonte secondaria, delle sole aree del territorio nelle quali sarebbe possibile la localizzazione di impianti per tlc.

*"Sono legittimi i regolamenti comunali che individuano aree interdette alla installazione degli impianti con riferimento alla distanza da siti sensibili mentre **sono da censurare le previsioni regolamentari che individuano specificamente solo le aree in cui è ammessa installazione**" (TAR Roma, sent. n.6568/2018).*

La normativa vigente non consente alle amministrazioni comunali ... *di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio, individuandone solo alcune come idonee ad ospitare detti impianti* (TAR Torino, sent. n.668/2012).

"...è illegittimo un regolamento comunale che stabilisce in quali zone del territorio possono essere installati gli impianti radio base di telefonia cellulare (così TA.R. Sicilia Catania, sez. III, 29 gennaio 2002, n. 140, successivamente ripresa da T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 05 dicembre 2006, n. 1573, di analogo contenuto).

L'indirizzo consolidato è stato anche recepito nell'attuale formulazione dell'art. 8, co.6, L.36/2001 (introdotta dal D.L. Semplificazioni), a norma del quale *I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con **esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio** di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.*

Posto che è esclusa in radice la possibilità per il regolamento di individuare le aree idonee ad ospitare impianti, il Comune neanche può subordinare l'assenso per "localizzazioni ultronee" alla dimostrazione, da parte del gestore, dell'impossibilità di soddisfare le esigenze di copertura mediante impianti collocate nelle aree prescelte dal Comune stesso.

Si impone al Comune un onere rafforzato di istruttoria e motivazione per cui, a prescindere dalla produzione in sede procedimentale, da parte dell'impresa che richiede l'autorizzazione, di documentazione tecnica atta a dimostrare la necessità di installazione presso quella determinata specifica area indicata nell'istanza, l'Ente comunale, se intende respingere l'istanza, pur a fronte di un positivo riscontro da parte di Arpav per le valutazioni di competenza della stessa, deve procedere ad esplicitare le ragioni urbanistico-edilizie, che osterebbero nel caso di specie alla collocazione in detta sede dell'impianto e le puntuali e comprovate ragioni tecniche per le quali la collocazione in quell'area non sarebbe necessaria, nel senso che le esigenze di copertura del servizio pubblico di telefonia oggetto della



richiesta della società ricorrente possono effettivamente essere soddisfatte, attraverso la collocazione presso altri siti debitamente e puntualmente indicati dal Comune medesimo, concretamente accessibili e fruibili dalla società ricorrente (TAR Venezia, sent. n.401/2021).

Inoltre, il Comune neppure può imporre né prescrizioni sulla tipologia degli impianti (microcellulari o macrocellulari) né sulle loro modalità realizzative né sulle soluzioni tecnologiche e neppure può stabilirne il divieto o l'installazione esclusiva di alcune tipologie di essi in specifiche aree ad esempio come quella del centro storico riportata in tale articolo.

In questo, senso, secondo l'indirizzo consolidato, il Comune non può subordinare l'assenso per un nuovo impianto alla produzione di documentazione diversa da quella indicata nei modelli allegati al D.lgs. n.259/03.

"In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 l'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune" (TAR Napoli, sent. n.2440/2019).

Inoltre, secondo l'indirizzo consolidato (ora recepito anche dall'art. 8, co.6, L.36/01 nella formulazione introdotta dal DL semplificazioni, *ratione temporis* applicabile, dove si discorre di *siti sensibili individuati in modo specifico*) deve escludersi la legittimità dei criteri distanziali strutturati in modo tale da consentire una loro applicazione ai singoli casi concreti eccessivamente opinabile.

*"Tale formulazione della norma (cdr. art. 8, co.6, nel nuovo testo) si ricollega a quanto statuito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 331 del 2003), che ha escluso la competenza della Regione (e, dunque, a maggior ragione dell'ente locale) di individuare limiti alla localizzazione degli impianti di telecomunicazione, alternativi rispetto a quelli prescelti dal legislatore statale. Pertanto, **un divieto di installazione fondato sulla distanza dai siti sensibili non può equipararsi ad un "criterio di localizzazione"** **Compete, perciò, al Comune la individuazione di specifici siti "sensibili", da sottrarre all'applicazione del generale principio di collocabilità dell'impianto sull'intero territorio comunale, fermo restando che la perimetrazione di essi deve avvenire in modo rigoroso, e che sussiste quindi un tendenziale sospetto circa previsioni regolamentari che espandano il divieto dal sito sensibile "individuato in modo specifico" ad un'area dettagliata sulla base della distanza da esso. Si è pertanto ritenuto illegittimo il regolamento del Comune di Roma, relativamente all'articolo 4 nella parte in cui si stabiliva che "è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non inferiore a 100 m. calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno", osservando che "tale disposizione si presenta infatti come un divieto generalizzato potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull'intero territorio comunale. Il comune avrebbe potuto indicare invece i siti sensibili come luoghi in cui non procedere tendenzialmente alle installazioni salvo comprovata necessità per mancanza di soluzioni alternative. Ne segue che sono illegittime previsioni regolamentari che, nel precludere in modo assoluto l'installazione di impianti di telecomunicazioni secondo il criterio della distanza da un sito sensibile, non permettono tale collocazione, anche qualora sia ipotizzabile la carenza di soluzioni alternative, con le quali assicurare una potenza del segnale in linea***



di principio equivalente a quella conseguibile, in assenza del divietoVa aggiunto che, a fronte di una domanda di autorizzazione che cade nella “fascia di rispetto”, è onere dell’amministrazione, prima di rigettarla, interloquire con l’istante, al fine di verificare la praticabilità in concreto di soluzioni alternative, nel senso appena precisato. (TAR Roma, sent. n.2591/2021).

D'altronde, anche a voler ammettere (per assurdo) la legittimità di un criterio distanziale ancorato al parametro della mera *lontananza*, dovrebbe comunque prevedersi la possibilità, per il gestore, di conseguire una deroga al criterio distanziale qualora le esigenze di copertura siano tali da non consentire soluzioni alternative.

Art 7 INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO

La maggior parte dei contenuti di tale articolo non può essere accettato e deve essere rivisto.

Quanto ai contenuti riferiti alle soluzioni definite “*soluzioni a basso impatto visivo*” e/o “*alla realizzazione di elementi mimetici*” addirittura pali di illuminazione si osserva che il Comune non può imporre modalità realizzative; questa disposizione contrasta con il principio di semplificazione, cui si correla la necessaria tassatività dei documenti da porre a corredo delle istanze/s.c.i.a. e valga anche il richiamo al principio di neutralità tecnologica di cui all’art. 4 del D.lgs. n.259/03 e s.m.i. , inteso come *non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre.*

Del pari il criterio prioritario di consentire le installazioni su edifici o in aree di proprietà pubblica non risulta conforme all’art.86 del D. lgs. 259/2003 e s.m.i. che pone il principio della indifferenza tra aree o immobili privati e pubblici.

Inoltre, premessa l’astratta legittimità del criterio preferenziale, la sua concreta applicazione non può prescindere dalla previa, puntuale, indicazione, da parte del Comune delle aree di proprietà pubblica che il Comune di Dicomano intenderebbe mettere a disposizione dei Gestori.

Il Comune non può pertanto porre a carico dei Gestori alcun adempimento in merito alla fattibilità del co-sito né può subordinare il rilascio dei titoli autorizzativi per singole installazione al previo esperimento di verifiche relative al co-sito.

La norma fa riferimento anche al tempo di esposizione della popolazione ma tale riferimento è oggetto di valutazione specifica dell’Arpa. A tal uopo è stato costantemente affermato in giurisprudenza che “*la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni non spetta al Comune, ma è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura (cfr. TAR Catania, I, 26 novembre 2019, n. 2858; Ord., I, 30 marzo 2020, n. 236) e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato*”. (TAR Sicilia, Catania, I, del 3.2.2021, n.347).

Il tempo di esposizione della popolazione pertanto non costituisce un criterio di localizzazione ammissibile; esso sottende infatti scopi di tutela della salute che, come noto, fuoriescono dalla competenza comunale *in subiecta materia.*

In riferimento ai criteri localizzativi nonché agli standard urbanistici si precisa che le SRB hanno carattere di pubblica utilità e sono assimilabili ad opere di urbanizzazione primaria e quindi realizzabili in tutte le parti del territorio (si tratterebbe di aprioristiche limitazioni generalizzate all’implementazione della rete); alla prima parte della norma andrebbe aggiunto un inciso del seguente tenore, *fatta eccezione per*



i vincoli riferibili agli ordinari manufatti edilizi; secondo la giurisprudenza dominante "Le stazioni radio base sono strutture in nulla assimilabili alle costruzioni edilizie dal momento che sono realizzate tramite impianti che, per esigenze di irradiazione del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali o di preesistenti costruzioni o manufatti" TAR Pescara, sent. n.197/2021).

Deve essere rivista ed emendato tale articolo anche nella parte nella quale si richiede che le localizzazioni siano rispettose del Regolamento in parola, precisando anche a Codesto Spett.le Ente che, secondo l'indirizzo consolidato, non è possibile subordinare l'esame delle singole istanze alla richiesta di documenti ultronei ed aggiuntivi a quelli prescritti dall'allegato 13 modello A del D. Lgs. 259/2003.

Posto che è esclusa in radice la possibilità per il regolamento di individuare le aree idonee ad ospitare impianti, il Comune neanche può subordinare l'assenso per "localizzazioni ultronee" alla dimostrazione, da parte del gestore, dell'impossibilità di soddisfare le esigenze di copertura mediante impianti collocate nelle aree prescelte dal Comune stesso.

Art 8 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

In riferimento a quanto previsto in tale articolo del regolamento in parola vale quanto già precisato nelle osservazioni inerenti l'art. 6 .

Inoltre, il rispetto e la verifica sull'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici è di competenza esclusiva dell'Arpa che la esegue nel rispetto della normativa vigente ed in caso di parere favorevole ARPA è alquanto improbabile che il Comune possa muovere contestazioni su questo specifico aspetto.

Per come già precisato nella precedenti osservazioni ai sensi dell'art. 50 del Codice delle Telecomunicazioni (già articola 89) il potere d'imporre la condivisione delle infrastrutture di telecomunicazione elettronica è di esclusiva competenza Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Art 9 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ATTIVAZIONE

Il gestore procederà all'attivazione del proprio impianto nel pieno rispetto di tutto quanto prescritto nel parere dell'Arpa.

Le attività finalizzate alla regolamentazione dei limiti e degli obiettivi di qualità in materia di controllo e monitoraggio, ivi previste in aggiunta ovvero a supporto di quelle di ARPAM appaiono in contrasto con le disposizioni di legge sia quella previste dalla L.36/2001 e dal DPCM di attuazione 8.7.2003. Esse comunque non potranno incidere sull'attività che istituzionalmente la normativa ha affidato ad ARPAM.

Il gestore deve rispettare esclusivamente i limiti previsti dalla normativa di settore. Il Comune non può effettuare valutazioni radio-protezionistiche che si vadano a sovrapporre a quelle già espletate da ARPA; il Comune non ha competenza in materia di rapporti tra esposizioni elettromagnetiche e tutela della salute collettiva.

La valutazione sui rischi connessi a tale esposizione è di esclusiva pertinenza dell'A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell'attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato" (T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 26 aprile 2021, n. 237; T.A.R. Catania, Sez. I, 30 marzo 2020, n. 236; Id., 26 novembre 2019, n. 2858).

Art 10 CONTROLLI

La maggior parte dei contenuti di tale articolo non può essere accettato e deve essere rivisto e vale quanto già precisato per le osservazioni di cui all'art 9 del Regolamento.

Art 11 CATASTO DIGITALE DEGLI IMPIANTI

Per come già precisato nelle osservazioni di cui all'art. 6 del regolamento, per le SRB valgono gli elenchi previsti dalla normativa (catasto impianti) ed inoltre l'ente non può pubblicare le schede radio del gestore unitamente ad altri dati sensibili e di proprietà industriale e commerciale; l'eventuale ostensione di tali documenti potrà solo essere assentita volta per volta, su specifiche richieste, e all'esito del procedimento di cui agli artt. 22 e ss l.241/90, con il coinvolgimento attivo del gestore interessato.

Bisogna fare riferimento al catasto previsto dalla normativa di settore non si intravedono motivazioni per cui il comune debba averne uno proprio.

Inoltre, in merito agli elenchi degli impianti il comune può fare riferimento ai piani di sviluppo dove sono inseriti i siti esistenti e le nuove aree di interesse per ulteriori nuovi impianti, in merito alle caratteristiche radio elettriche vale quanto già detto e quindi si rimanda al catasto previsto dalla normativa.

Il Comune non può diffondere (rectius rendere pubblici) in modo indiscriminato i dati relativi agli impianti, trattandosi di dati coperti da brevetti e tecnologie ingegneristiche ed industriali.

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, in riferimento al PDM non devono essere rese pubbliche le seguenti informazioni e documentazione:

- i dati personali dei procuratori;
- descrizione dell'intervento;
- dati ed informazioni sui sistemi radianti;
- altezza struttura/palo/traliccio.

In riferimento alle AIE non deve essere consentita l'ostensione delle seguenti informazioni e documentazione:

- i dati personali dei procuratori;
- i dati personali dei professionisti/figure professionali/tecnici ed il curriculum vitae degli stessi;
- descrizione dell'intervento;
- dati ed informazioni sui sistemi radianti (frequenze, tecnologie, potenze e tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto);
- altezza struttura/palo/traliccio;
- gli elaborati e le schede dei dati delle antenne, delle parabole e delle frequenze;
- gli elaborati, i grafici e le tabelle inerenti le frequenze, le antenne e le parabole;
- i riferimenti ai punti di misura, i relativi elaborati sull'area di controllo e sui punti di misura e la relativa documentazione fotografica;
- i valori di campo misurati e la stima puntuale dei valori di campo elettromagnetico;
- i valori del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio ed i relativi elaborati di riferimento (Es. planimetrie, sezioni, ecc.);
- i dati tecnici dello strumento di misura;
- le dichiarazioni/asseverazioni di conformità alle prescrizioni della normativa e delle Guide CEI.



Art 13 IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE

Per quanto concerne gli impianti provvisori di cui al presente art. 13, si precisa che la previsione regolamentare deve essere rielaborata considerando quanto stabilito dal nuovo art. 47 CCE (già art. 87 quater del CCE) che, in caso di conflitto normativo, prevarrebbe comunque sulla fonte secondaria), che ha introdotto un regime specifico per gli impianti temporanei.

Andrebbe privilegiata, per la disciplina degli impianti temporanei, un rinvio “rigido” alla previsione di cui all’art. 47 CCE, ferma possibile introduzione di ulteriori forme di semplificazione rispetto al modello legale.

Art 14 ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE

I gestori in riferimento alla rimozione dell’impianto in caso di scadenza della concessione ministeriale e/o della concessione/convenzione per l’eventuale area comunale dove installato l’impianto e/o per la locazione di area con privato, procederanno in riferimento a quanto pattuito e sottoscritto nei rispetti atti.

Art 15 SANZIONI

I contenuti di tale articolo non possono essere accettati, si deve fare riferimento alle normative di legge a seconda del tipo di violazione che eventualmente dovesse essere riscontrata da enti preposti.

Art 16 INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Il rispetto e la verifica sull’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici è di competenza esclusiva dell’Arpa che la esegue nel rispetto della normativa vigente.

Il gestore deve rispettare esclusivamente i limiti previsti dalla normativa di settore. Il Comune non può effettuare valutazioni radio-protezionistiche che si vadano a sovrapporre a quelle già espletate da ARPA; il Comune non ha competenza in materia di rapporti tra esposizioni elettromagnetiche e tutela della salute collettiva.

Il Comune non può diffondere (*rectius* rendere pubblici) in modo indiscriminato i dati relativi agli impianti, trattandosi di dati coperti da brevetti e tecnologie ingegneristiche ed industriali.

In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, in riferimento al PDM non devono essere rese pubbliche le seguenti informazioni e documentazione:

- i dati personali dei procuratori;
- descrizione dell’intervento;
- dati ed informazioni sui sistemi radianti;
- altezza struttura/palo/traliccio.

In riferimento alle AIE non deve essere consentita l’ostensione delle seguenti informazioni e documentazione:

- i dati personali dei procuratori;
- i dati personali dei professionisti/figure professionali/tecnici ed il curriculum vitae degli stessi;
- descrizione dell’intervento;
- dati ed informazioni sui sistemi radianti (frequenze, tecnologie, potenze e tutte le caratteristiche radioelettriche dell’impianto);

- altezza struttura/palo/traliccio;
- gli elaborati e le schede dei dati delle antenne, delle parabole e delle frequenze;
- gli elaborati, i grafici e le tabelle inerenti le frequenze, le antenne e le parabole;
- i riferimenti ai punti di misura, i relativi elaborati sull'area di controllo e sui punti di misura e la relativa documentazione fotografica;
- i valori di campo misurati e la stima puntuale dei valori di campo elettromagnetico;
- i valori del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio ed i relativi elaborati di riferimento (Es. planimetrie, sezioni, ecc.);
- i dati tecnici dello strumento di misura;
- le dichiarazioni/asseverazioni di conformità alle prescrizioni della normativa e delle Guide CEI.

Si precisa che andrebbe inserito un riferimento alla previsione di cui all'art. 87, co.5, CCE, che pone in capo allo sportello locale l'obbligo di pubblicizzare l'istanza, *pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.*

Art 17 DURATA DEL REGOLAMENTO, DEI PIANI E DELLE PLANIMETRIE ALLEGATE

Molte parti dei contenuti di tale articolo non può essere accettato e deve essere rivisto.

Si precisa che la presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo non può comportare ritardi e/o blocchi per il rilascio delle autorizzazioni, o formazione dei titoli anche per silenzio assenso, per l'installazione di nuovi impianti.

Il Piano di Rete e Programmi di Sviluppo, se costituisce uno strumento di per sé legittimo (astrattamente rispondente a criteri di razionalità amministrativa connessi all'esigenza di introdurre forme di interlocuzione preventiva sul versante della compatibilità urbanistica delle future installazioni (cfr. TAR Napoli, sent. n.1708/05 e sent. n.3559/05), tuttavia non può essere disciplinato, con strumento regolamentare, in modo tale da incidere sul regolare andamento dei procedimenti di cui al D.lgs. 259/03, secondo la disciplina, di rango primario, ivi delineata, come noto ispirata ad esigenze di massima speditezza e semplificazione. La giurisprudenza ha affermato che *"Il Piano delle installazioni non è di per sé illegittimo Tuttavia, non si può subordinare l'installazione degli impianti alla previa approvazione del Piano perché non si può vanificare la vigente disciplina imperniata sul sistema del silenzio significativo tipizzato dalla legge ... nel caso di specie, ci si riferisce ad un piano che deve essere predisposto e presentato dal gestore: per giurisprudenza costante "in materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 D.lgs. 259, l'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'art. 13 mod. A ... (Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. n.2051/2018; in senso analogo, Consiglio di Stato, sez. III, 9 luglio 2018, n.4189; TAR Piemonte, sez. I, 29 ottobre 2018, n.1166). La presentazione di un programma annuale delle installazioni non rientra tra di documenti previsti dall'all. 13 mod. A"* (TAR Campania, Napoli, sez. VII, sent. n.2440/2019).

Inoltre, dovranno essere espunte dal regolamento tutte le richieste ultronee inerenti la documentazione da consegnare a corredo del programma di sviluppo e significando che deve essere consegnato solo quanto prescritto dalla normativa di settore anche perché tutto ciò che non è prescritto dalla normativa risulterebbe in contrasto con le disposizioni normative sulla semplificazione e non aggravio del



procedimento nonché in contrasto con la nozione stessa del programma che dovrebbe limitarsi ad una indicazione degli impianti esistenti, dei quali l'Ente comunale possiede già tutta la documentazione.

Non è neppure ragionevole imporre al gestore l'onere di indicare, per gli impianti di futura realizzazione, quanto preteso in specifici punti di tale articolo e che dovrebbe essere limitato esclusivamente alla indicazione dell'areale di ricerca.

Il Comuni non possono opporre aggravamenti del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione rispetto a quanto previsto dagli artt. 87 e ss., d.lg. n. 259 del 2003 o comunque adempimenti procedurali gravosi o irragionevoli (TAR Roma, sent. n.296/2017).

Non è legittima, la previsione che impone ai Gestori di fornire nota informativa degli impianti posti a meno di 200 mt dai comuni contermini. Si tratta di una disposizione che determina un aggravio delle procedure di installazione.

Inoltre, in riferimento alle cartografie disponibili al link da Voi trasmesso, si evidenzia che Wind Tre non è mai riportata esplicitamente nelle stesse e, pertanto, mancando dei riferimenti precisi sull'ubicazione degli impianti rappresentati e sull'associazione con l'operatore, risulta difficile individuare a quale tavola appartengano i siti Wind Tre per poter effettuare confronti con quanto indicato nei programmi di sviluppo trasmessi

Tutto ciò premesso e considerato si chiede di prendere visione delle osservazioni sopra dette e modificare il regolamento comunale in sede di approvazione definitiva tenendo conto del presente contributo

Cordiali saluti

Wind Tre S.p.A.
Alberto Aresu